

Associazione MediaMedic (www.mediamedic.it); associazione per lo sviluppo tecnologico e scientifico.

STATUTO

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile, l'Associazione MediaMedic(www.mediamedic.it) di seguito denominata Associazione, con sede legale in Sinalunga (SI), Frazione Guazzino, Via Busso 76

Art.2 Finalità

L'Associazione MediaMedic ha i seguenti scopi:

- Valorizzare le moderne tecniche informatiche per la creazione di piattaforme comunicative che consentano una migliore e maggiore comunicazione, ed un miglioramento apprezzabile in ambito sociale(economico, ingegneristico, scientifico, medico,giuridico ecc...);
- effettuare studi di ricerca implementando le moderne tecniche scientifiche ;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione,formazione,aggiornamento e sensibilizzazione in tutti gli ambiti sociali (medico,scientifico, ingegneristico, economico, giuridico, ecc...);
- Favorire la creazione di una coscienza medica equilibrata sensibilizzando l'operatore ad un uso corretto e coerente delle proprie conoscenze ;
- promuovere e favorire la divulgazione di informative tecniche chiare ed univoche nel settore medico, sociale, economico, ingegneristico e scientifico;
- promuovere incontri, convegni e seminari di carattere medico e tecnico scientifico su problematiche di notevole rilevanza;
- favorire il collegamento tra strutture sia pubbliche che private e l'utenza abbattendo i costi con l'utilizzo e la divulgazione di prodotti Open-Source o FLOSS;
- promuovere,favorire, finanziare la creazione di software e reti telematiche open-source ;
- Organizzare eventi di beneficenza volti a effettuare raccolta fondi per l'associazione stessa e per altre associazioni senza fini di lucro;
- sviluppare, promuovere e finanziare progetti pilota nei campi d'interesse medico-scientifico e sociale che possano divenire progetti

- sperimentali autonomi dall'associazione secondo le norme del Regolamento Interno dell'Associazione;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nel settore medico e scientifico, anche ponendo a loro disposizione contributo morale e materiale.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Art.4 Soci

I soci dell'associazione si distinguono in:

1. soci fondatori
2. soci ordinari
3. soci onorari
4. soci sostenitori.

Possono essere soci fondatori dell'Associazione persone fisiche che siano state presenti al momento dell'atto costitutivo dello statuto associativo e che abbiano redatto e firmato l'atto associativo e che si riconoscano con i fini associativi di cui all'art.2 dello statuto.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano nel settore medico, scientifico, informatico, ingegneristico.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei Soci, con il parere vincolante del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art.2 abbiano giovato all'associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazione.

Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti dell'associazione a titolo individuale.

Art.5 Ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di una richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per

mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente L'associazione
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art.6 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto :

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le pubblicazioni edite in forma cartacea o elettronica dall'Associazione;
3. ad usufruire dei servizi forniti dall'Associazione.

I soci sostenitori che abbiano versato interamente la quota annuale d'iscrizione hanno diritto all'alettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
I soci fondatori non hanno l'obbligo di versare una quota annuale ed hanno diritto di voto attivo e passivo.
I soci onorari e ordinari non hanno diritto di voto

Art.7 patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
2. Da beni mobili ed immobili derivanti da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
3. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione;
4. dai proventi della vendita di spazi pubblicitari sui propri notiziari sia cartacei che elettronici come da Regolamento Interno.
5. Dalla vendita dei progetti pilota ove consentito dalle norme del Regolamento Interno dell'Associazione;
6. Dalla vendita di immobili di proprietà dell'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati

Art.8 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il collegio dei Revisori dei Conti.

Art.9 Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo;
- la nomina del Presidente e dei componenti dei revisori dei conti;
- l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.10 Validità dell'assemblea

L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati:

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati

Art.11 Svolgimento dei lavori Dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente o , in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente al Consiglio Direttivo.

Il presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario e , se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe, il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art.12 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, da 6 membri eletti dall'Assemblea, e dai Soci Fondatori che di diritto sono membri attivi del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente è scelto da tutti i soci con diritto di voto.

Nella sua prima Adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere ed il segretario.

Il Vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4(quattro) anni e sono eleggibili per due volte consecutive. I soci Fondatori sono membri attivi a vita e non necessitano di elezione, tranne nei casi di conflitto d'interesse come regolamentato dal Regolamento Interno e come specificato dall'art.16 seguente.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.13 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può arrivare a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al consiglio direttivo spetta :

- la gestione dell'associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

Art.15 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il presidente dell'associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art.16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economica-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente ed i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati anche dai non soci. Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti siano soci Fondatori, questi non dovranno esercitare il loro compito di Membri attivi del Consiglio Direttivo pena l'esclusione dal Collegio.

Art.17 Esercizio Sociale- bilancio preventivo e conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- Il bilancio preventivo entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- Il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18 Libri Sociali e Registri Contabili.

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del presidente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art.19 Revisione dell Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica dello statuto per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

---***---